

REGOLAMENTO (CEE) N. 1028/81 DEL CONSIGLIO**del 9 aprile 1981****concernente l'applicazione della decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, ha adottato, in applicazione degli articoli 28, paragrafo 3, e 30, paragrafo 1, del protocollo n. 1 della convenzione, la decisione n. 1/81 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia, per quanto concerne taluni articoli da pesca (mosche per la pesca);

considerando che, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1 della convenzione, occorre adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione n. 1/81 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE allegata al presente regolamento è applicabile nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1981 al 31 dicembre 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. F. van der MEI